



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 06-04-2018 da [REDACTED], assistita dagli avv. [REDACTED] e Mirko Fabrizio, e l'integrazione depositata il 24-4-2018; vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III dei professionisti designati dall'OCC di Lucca dr. [REDACTED] e dr. [REDACTED];

rilevato che la ricorrente si impegna espressamente, oltre che alla liquidazione di tutto il suo patrimonio, a destinare le entrate dei prossimi quattro anni, ed in particolar modo il suo stipendio di [REDACTED], al maggior soddisfacimento del ceto creditorio, ex art. 14-undecies L. 3/2012, nella parte in cui eccedono le necessità di mantenimento sue e della sua famiglia;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. [REDACTED];

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la ricorrente accantoni fin d'ora €. 340,00 mensili, pari ad un quinto del suo stipendio, salvo diverse determinazioni nel prosieguo della procedura;

dispone la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione al bene immobile ed all'autovettura indicati in ricorso;

dispone la pubblicazione della domanda e del decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 17/05/2018

Il Giudice  
dott. Giacomo Lucente

